

# ROMA



Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive

## Proposta di Deliberazione che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea Capitolina

**OGGETTO:** Disciplina transitoria di sostegno alle imprese in applicazione dell'art. 181 del D.L. n. 34 del 19.5.2020.

L'ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E LAVORO

Carlo CAFAROTTI

Visto reso ai sensi dell'art.30, comma 1, lett. i) e j)

del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive

Francesco Paciello

<b>Parere Ufficio proponente</b>	<b>Parere della Ragioneria Generale</b>	Attestazione avvenuta assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. del 18/8/2000 n. 267 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.	Il Direttore della Direzione Supporto giuridico-amministrativo agli Organi e all'Amministrazione. F.to _____
Il Direttore della Direzione Sportelli Unici Dott. Tonino Egiddi	Il Ragioniere Generale Dott.ssa Anna Guiducci	Il Vice Segretario Generale F.to _____ Il Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti F.to _____

PREMESSO che

con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, per via della diffusione dell'epidemia Covid-19.

con successivo Decreto Legge 23.2.2020 n. 6 (convertito con la Legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13) sono state individuate, agli articoli 1 e 2, le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; inoltre con l'articolo 3 dello stesso Decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri è stato individuato quale Organo deputato all'adozione delle specifiche misure;

l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale hanno indotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri ad assumere misure particolarmente stringenti per contenere il contagio, con inevitabili effetti sull'economia e sugli stili di vita della popolazione;

più precisamente, dapprima con il DPCM del 8.3.2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha individuato, all'art. 2, specifiche misure di contenimento valide su tutto il territorio nazionale (oltre che misure particolarmente stringenti per contenere il contagio in determinate zone del territorio nazionale, individuate all'art. 1) inerenti anche le modalità per lo svolgimento delle attività di ristorazione, imponendo il rispetto di una distanza di sicurezza minima interpersonale;

successivamente le misure particolarmente stringenti di cui all'art. 1 del DPCM 8.3.2020 sono state estese all'intero territorio nazionale e ne è stata disposta l'efficacia fino al 17.5.2020;

l'attuazione delle misure predette utili al contenimento dell'epidemia ha determinato la sospensione delle attività produttive in ambito locale, in parte per via della sospensione «con decreto» dell'esercizio delle attività economiche, ed in parte per via della contrazione significativa della domanda potenziale, indotta dalle restrizioni alle libertà di spostamento della cittadinanza;

anche per questa ragione lo Stato, ribadita la straordinarietà delle circostanze e valutate la necessità e l'urgenza di contenere gli effetti negativi da epidemia da Covid-19, è ulteriormente intervenuto, con i Decreti Legge n. 18 del 17.3.2020 (convertito con modificazione con la Legge del 24.4.2020 n. 27) e n. 23 dell'8.4.2020, per sostenere il tessuto socio-economico nazionale, anche con misure di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese;

fra le diverse iniziative a sostegno degli operatori economici lo Stato ha introdotto misure per la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi, di altri adempimenti e ha promosso interventi nei termini di incentivi fiscali, economici e di altra natura;

le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno comportato la sospensione delle attività produttive in generale e, quindi, anche di quelle correlate all'esercizio di attività commerciale su suolo pubblico, nella specie di quelle ricettive e di ristorazione;

CONSIDERATO che

le predette disposizioni connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno prodotto e produrranno un impatto fortemente negativo sul comparto del commercio in generale che si ripercuoterà ancora per lungo tempo;

tale impatto rischia di compromettere drammaticamente la sussistenza di molti esercizi commerciali operanti sia nell'ambito del centro storico che sull'intero territorio cittadino, considerato il drastico calo di presenze e le prescrizioni dettate dal governo e dalle Autorità Sanitarie in ordine al distanziamento sociale con conseguente contingentamento degli spazi;

l'improvvisa e prolungata assenza di flussi turistici si ripercuote in particolare sugli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande i quali svolgono la propria attività spesso anche usufruendo di spazi esterni concessi dal Comune ove ne abbiano i requisiti;

la ripresa delle stesse attività commerciali può avvenire, secondo un regime di graduale riavvicinamento alla ordinarietà, soltanto previa utilizzazione di misure di contenimento che corrispondono all'imposizione, fra gli altri, di obblighi in materia di distanza di sicurezza minima interpersonale;

questa circostanza induce un ulteriore elemento di criticità per il riavvio delle attività produttive e richiede la promozione di misure compensative per incoraggiare le iniziative economiche nel rispetto delle indicazioni poste a tutela della salute pubblica;

la necessità di favorire il ritorno alle condizioni pre-crisi sostenendo il tessuto socioeconomico e garantendo il rispetto delle misure sul contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica rende dunque utile, anche in ambito locale, introdurre misure eccezionali, transitorie ed incentivanti delle attività produttive, non ultimo, per recuperare la Città alle proprie imprescindibili prerogative sociali e di relazione tra i cittadini;

queste misure devono garantire celerità nei processi autorizzativi e flessibilità nell'azione per gli operatori economici coinvolti sul territorio che devono veder consentito, ove compatibile con le condizioni territoriali, l'ampliamento delle possibilità di occupazione di suolo pubblico per svolgere l'attività nel rispetto delle prescrizioni di natura sanitaria ma minimizzandone gli effetti sulla capacità produttiva.

le attuali procedure e prescrizioni in tema di rilascio di occupazioni di suolo pubblico, soprattutto nella Città Storica – Sito Unesco, appaiono, in questo particolare momento storico, notevolmente limitative della possibilità di garantire adeguati spazi per il distanziamento sociale, alla luce delle prescrizioni imposte dall'emergenza sanitaria che renderanno sempre più attuale l'esigenza di una maggiore fruizione degli spazi all'aperto;

l'utilizzo di una maggiore superficie esterna sarebbe altresì funzionale non solo ad un posizionamento opportunamente distanziato dei tavoli nel rispetto delle suddette prescrizioni ma consentirebbe agli esercenti di cui sopra di usufruire di un'opportunità utile a migliorare la loro offerta ai clienti ed agevolare così il riavvio delle proprie attività sospese a seguito del lock-down imposto per legge;

PRESO ATTO che

con Memoria del 4.05.2020 (prot. QH/17729), la Giunta Capitolina ha dato mandato al Dipartimento Sviluppo Economico di predisporre una proposta di Deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Capitolina, nella quale fosse prevista, nell'ottica della massima semplificazione amministrativa e dando atto delle ragioni di carattere straordinario legate all'emergenza sanitaria e delle ripercussioni sul settore come sopra esplicitato:

1. la possibilità, per i titolari di esercizi di somministrazione e bevande, che abbiano i requisiti soggettivi per l'ottenimento di occupazione di suolo pubblico con tavoli, sedie ecc., a fronte della presentazione di specifico progetto, che rispetti almeno alcuni criteri minimi concordati con la Soprintendenza Statale, il Comando di P.L.R.C. e la Soprintendenza Capitolina di ottenere il rilascio di nuove concessioni di suolo pubblico ovvero l'ampliamento delle

concessioni già in essere, nel rispetto dei predetti criteri, fino ad un massimo del 35% (trentacinque per cento) di quelle già esistenti;

2. un procedimento semplificato sia per il rilascio di nuove concessioni che per l'ampliamento di quelle esistenti, anche in deroga a tutti i vigenti Piani di Massima Occupabilità, purché rispettose dei criteri di cui al precedente punto 1;

con D.L. n. 34 del 19.5.2020 sono state introdotte varie disposizioni contenenti misure di sostegno alle imprese e di semplificazione degli adempimenti procedurali;

nello specifico, il D.L. predetto tenuto conto della gravità dell'impatto del lock-down soprattutto sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande, come sopra evidenziato, anche ai fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da Covid-19 e comunque non oltre il 31.10.2020, prevede all'art. 181 uno specifico sostegno alle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della Legge n.287/1991 tramite le seguenti misure:

- l'esonero del pagamento del canone COSAP;
- la previsione di una procedura semplificata per la richiesta di ampliamento di superfici già concesse e di nuova domanda di concessione tramite la presentazione per via telematica di una istanza, con allegata la sola planimetria in deroga al D.P.R. n.160/2010 e alla normativa in materia di imposta di bollo di cui al D.P.R. n.642/1972;
- la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del D.Lgs. n.42/2004;

VALUTATO che:

nell'attuale situazione emergenziale riconosciuta a livello governativo di rilevante interesse pubblico, è necessario procedere all'individuazione di ogni misura idonea ad alleggerire la grave crisi economica in cui versano le attività che hanno maggiormente risentito del lock-down imposto dalla corrente emergenza sanitaria da Covid-19;

le suddette misure dovranno tener conto dell'esigenza di garantire il distanziamento sociale previsto dalle disposizioni di legge riducendo quanto più possibile le occasioni di assembramento;

per dare attuazione concreta alla disciplina contenuta nel D.L. sopra citato ed agli indirizzi contenuti nella Memoria di Giunta Capitolina del 4.05.2020 (prot. QH/17729), occorre introdurre in materia di concessione di suolo pubblico una disciplina ad hoc temporanea e specifica legata all'emergenza da Covid-19

il Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico (OSP) e canone (COSAP) approvato con Deliberazione Assemblea Capitolina n.91 del 5.12.2019 (d'ora in poi Regolamento) già prevede all'art. 11 una procedura eccezionalmente semplificata per il rilascio dell'occupazione di suolo pubblico nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico;

è, pertanto, possibile mutuare per la disciplina dei procedimenti scaturenti dal predetto Decreto Legge lo schema procedimentale previsto dal citato articolo 11 del Regolamento, dettato in materia di occupazione d'urgenza, ravvisando la sussistenza di analoghi presupposti derivanti dalle previsioni del suddetto decreto legge;

si rende necessaria una ponderazione degli interessi pubblici coinvolti con particolare riguardo all'esigenza di sostegno delle attività produttive in relazione alla particolare congiuntura economica determinatasi a seguito dell'emergenza Covid-19, nonché alla necessità che sia

assicurato il corretto insediamento delle occupazioni di suolo pubblico in ambito urbano onde garantire il decoro, la visibilità e la godibilità degli spazi pubblici, la percezione dello spazio architettonico e/o paesaggistico, la pubblica fruizione e la sicurezza delle aree interessate, nonché la migliore applicazione delle prescrizioni in tema di distanziamento sociale, garantendo attraverso l'azione di controllo da parte della Polizia Locale il diritto al riposo dei residenti;

questo bilanciamento di interessi, tenuto conto del carattere eccezionale e temporaneo delle misure previste, finalizzato al rilancio delle attività locali per un limitato periodo di tempo ed al superamento dell'emergenza Covid-19, può essere garantito attraverso l'adozione di alcune prescrizioni *ad hoc* sulle modalità di occupazione;

pertanto, ai fini del perseguimento delle finalità suddette è necessario che la predetta disciplina preveda:

- l'ampliamento di concessioni di suolo pubblico già esistenti fino ad un massimo del 35% e nuove occupazioni di suolo pubblico effettuate in via eccezionale contestualmente alla presentazione al Municipio territorialmente competente di una domanda corredata da una planimetria;
- l'individuazione da parte degli Uffici competenti, d'intesa con la Soprintendenza Statale, il Comando Generale di P.L.R.C. e la Soprintendenza Capitolina, dei criteri tecnici minimi essenziali per l'istruttoria delle domande sopra descritte;
- la conclusione del procedimento di rilascio di nuova concessione e di ampliamento di concessione già autorizzata entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda;
- la sospensione dei piani di massima occupabilità attualmente vigenti ai sensi all'art. 4bis comma 4 del Regolamento fino al 31.12.2020;
- la decadenza del titolo di concessione di suolo pubblico di cui si è chiesto l'ampliamento ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del Regolamento e l'applicazione della procedura prevista dall'art. 14 del Regolamento per le occupazioni abusive, qualora si tratti di nuova concessione, in caso di mancata rimozione degli arredi con cui si è realizzata l'occupazione.

DATO ATTO che

I competenti Uffici capitolini hanno già formalizzato con gli Enti di Tutela la condivisione dei criteri minimi volti a semplificare l'istruttoria delle domande in questione fino al 31.12.2020;

RITENUTO che

la durata delle concessioni rilasciate sulla base della disciplina predetta possa essere estesa fino al 31.12.2020, nel rispetto delle prescrizioni di legge, allo scopo di rafforzare le misure di sostegno già previste dalla normativa statale, a condizione che la relativa domanda sia presentata entro il 31.10.2020;

opportuno estendere, con separato provvedimento e previa verifica delle necessarie coperture finanziarie, la durata dell'esenzione di cui al comma 1 dell'art. 181 del D.L. 34/2020 fino al 31.12.2020;

altresì opportuno promuovere un ulteriore specifico accordo con gli Enti di Tutela volto ad estendere le semplificazioni di cui ai criteri minimi condivisi a tutta la durata di efficacia delle concessioni temporanee previste dal Regolamento

pertanto, occorre procedere all'approvazione della disciplina transitoria ed eccezionale in materia di occupazione di suolo pubblico (OSP) e di canone (COSAP) come di seguito formulata:

1. I titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono effettuare, in via eccezionale, l'ampliamento della superficie di occupazione di suolo pubblico (OSP) già autorizzata fino ad un massimo del 35% o, laddove non fossero già in possesso di una

concessione OSP, una nuova occupazione di suolo pubblico per una superficie massima del 35% della superficie dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande come definita dall'art. 74, comma 1, lett. b) della L.R. n. 22/2019 presentando, contestualmente all'occupazione, domanda al Municipio territorialmente competente.

2. La domanda è presentata in via telematica tramite apposita modulistica predisposta dal Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive e secondo la modalità dell'autocertificazione di cui al D.P.R. n.445/2000.
3. La mancata presentazione della domanda di cui sopra comporta che l'occupazione è da considerarsi abusiva ed è perseguita con le modalità di cui all'art. 14 del Regolamento in materia di OSP.
4. La domanda è indirizzata al Municipio territorialmente competente, autocertificando la sussistenza e il rispetto dei criteri minimi di cui al successivo punto 14, è corredata da planimetria e non è assoggettata all'imposta di bollo.
5. Il procedimento di rilascio della concessione è concluso entro 60 (sessanta) giorni.
6. In caso di accertamento negativo dei requisiti dell'occupazione, quest'ultima deve essere rimossa entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda.
7. Il rilascio della concessione avviene comunque nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada, nonché di quelle derivanti da fonti normative nazionali e/o relative alla sicurezza della circolazione stradale, nonché nel rispetto dei criteri di cui al successivo punto 14 della presente disciplina.
8. La concessione ha durata temporanea fino al massimo al 31.12.2020, nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei vigenti regolamenti, e decorre dalla data di inizio dell'occupazione, a condizione che la domanda sia presentata entro il 31.10.2020.
9. La mancata rimozione dell'occupazione alla scadenza del termine sopra indicato è perseguita con le modalità di cui all'art. 14 del Regolamento.
10. La mancata rimozione degli arredi con cui si è realizzata l'occupazione costituisce in ogni caso causa di decadenza del titolo di concessione di suolo pubblico di cui si è chiesto l'ampliamento ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del Regolamento.
11. L'applicazione dei Piani di cui all'art. 4 bis comma 4 del Regolamento nonché del Catalogo degli Arredi allegato al Regolamento è sospesa fino al 31.12.2020.
12. In caso di impossibilità di ampliamento, o di nuova concessione, di occupazione del suolo pubblico in area attigua all'esercizio e/o confinante con l'area già autorizzata, è comunque data facoltà di richiedere occupazione del suolo, sia nuova concessione che estensione dell'esistente, nelle immediate vicinanze con una distanza massima pari a metri 25 (venticinque) dal fronte dell'esercizio, a condizione che siano rispettate le norme igienico sanitarie relative al trasporto di generi alimentari.
13. La medesima facoltà di cui alla presente disciplina è prevista anche in favore delle strutture ricettive alberghiere in possesso di abilitazione all'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande anche per i non alloggiati
14. Il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, d'intesa con la Soprintendenza Statale, il Comando Generale di P.L.R.C. e la Sovrintendenza Capitolina, individua i criteri tecnici minimi essenziali per l'istruttoria dei procedimenti semplificati di cui al presente articolo.

CONSIDERATO che

è altresì necessario prevedere che nessun provvedimento emesso in applicazione della presente Deliberazione potrà costituire titolo per vantare in futuro nei confronti dell'Amministrazione capitolina un diritto o un vantaggio acquisito né valere quale criterio da utilizzare per la predisposizione o revisione dei Piani di cui all'art. 4bis - comma 4 del Regolamento.

la misura di sostegno ai pubblici esercizi prevista all'art. 181 comma 1 del D.L. n. 34 del 19.5.2020 possa essere un'utile opportunità anche per le librerie come da indirizzo formulato dalla Giunta nel verbale della seduta del 29.4.2020, previa verifica delle necessarie coperture finanziarie;

VISTI

la Legge n.241/1990;

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;

il D.L. n.33/2020;

il D.L. n. 34 del 19.5.2020;

la Nota d'indirizzo ANCI prot. 41/VSG/sd del 21.5.2020

lo Statuto di Roma Capitale;

la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 39 del 23 luglio 2014 come modificata dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 91 del 5 dicembre 2019 (Regolamento);

PRESO ATTO che

in data.....il Direttore della Direzione Sportelli Unici del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, quale responsabile del Servizio - ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto"

Il Direttore di Direzione  
F.to T. Egiddi";

in data.....il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive ha attestato – ai sensi dell'art. 30, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore  
F.to F. Paciello";

in data.....il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto;

Il Ragioniere Generale  
F.to A. Guiducci

preso atto che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

per i motivi espressi in narrativa

## L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

### DELIBERA

di approvare, in attuazione di quanto previsto dall'art. 181 del D.L. 34 del 19.5.2020, la disciplina transitoria ed eccezionale in materia di occupazione di suolo pubblico (OSP) e di canone (COSAP), come di seguito formulata:

1. I titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono effettuare, in via eccezionale, l'ampliamento della superficie di occupazione di suolo pubblico (OSP) già autorizzata fino ad un massimo del 35% o, laddove non fossero già in possesso di una concessione OSP, una nuova occupazione di suolo pubblico per una superficie massima del 35% della superficie dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande come definita dall'art. 74, comma 1, lett. b) della L.R. n. 22/2019 presentando, contestualmente all'occupazione, domanda al Municipio territorialmente competente.
2. La domanda è presentata in via telematica tramite apposita modulistica predisposta dal Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive e secondo la modalità dell'autocertificazione di cui al D.P.R. n.445/2000.
3. La mancata presentazione della domanda di cui sopra comporta che l'occupazione è da considerarsi abusiva ed è perseguita con le modalità di cui all'art. 14 del Regolamento in materia di OSP.
4. La domanda è indirizzata al Municipio territorialmente competente, autocertificando la sussistenza e il rispetto dei criteri minimi di cui al successivo punto 14, è corredata da planimetria e non è assoggettata all'imposta di bollo.
5. Il procedimento di rilascio della concessione è concluso entro 60 (sessanta) giorni.
6. In caso di accertamento negativo dei requisiti dell'occupazione, quest'ultima deve essere rimossa entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda.
7. Il rilascio della concessione avviene comunque nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada, nonché di quelle derivanti da fonti normative nazionali e/o relative alla sicurezza della circolazione stradale, nonché nel rispetto dei criteri di cui al successivo punto 14 della presente disciplina.
8. La concessione ha durata temporanea fino al massimo al 31.12.2020, nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei vigenti regolamenti, e decorre dalla data di inizio dell'occupazione, a condizione che la domanda sia presentata entro il 31.10.2020.
9. La mancata rimozione dell'occupazione alla scadenza del termine sopra indicato è perseguita con le modalità di cui all'art. 14 del Regolamento.
10. La mancata rimozione degli arredi con cui si è realizzata l'occupazione costituisce in ogni caso causa di decadenza del titolo di concessione di suolo pubblico di cui si è chiesto l'ampliamento ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del Regolamento.
11. L'applicazione dei Piani di cui all'art. 4 bis comma 4 del Regolamento nonché del Catalogo degli Arredi allegato al Regolamento è sospesa fino al 31.12.2020.
12. In caso di impossibilità di ampliamento, o di nuova concessione, di occupazione del suolo pubblico in area attigua all'esercizio e/o confinante con l'area già autorizzata, è comunque data facoltà di richiedere occupazione del suolo, sia nuova concessione che estensione dell'esistente, nelle immediate vicinanze con una distanza massima pari a metri 25 (venticinque) dal fronte dell'esercizio, a condizione che siano rispettate le norme igienico sanitarie relative al trasporto di generi alimentari.
13. La medesima facoltà di cui alla presente disciplina è prevista anche in favore delle strutture ricettive alberghiere in possesso di abilitazione all'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande anche per i non alloggiati



14. Il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, d'intesa con la Soprintendenza Statale, il Comando Generale di P.L.R.C. e la Soprintendenza Capitolina, individua i criteri tecnici minimi essenziali per l'istruttoria dei procedimenti semplificati di cui al presente articolo.

di promuovere la definizione di un ulteriore specifico accordo con gli Enti di Tutela volto ad estendere le semplificazioni di cui ai criteri minimi condivisi a tutta la durata di efficacia delle concessioni temporanee previste dal Regolamento;

di dare atto che, con separato provvedimento e previa verifica delle necessarie coperture finanziarie, potrà essere disposta l'estensione dell'esenzione di cui al comma 1 dell'art. 181 del D.L. 34/2020 fino al 31.12.2020;

di disporre che nessun provvedimento emesso in applicazione della presente Deliberazione potrà costituire titolo per vantare in futuro nei confronti dell'Amministrazione capitolina un diritto o un vantaggio acquisito né valere quale criterio da utilizzare per la predisposizione o revisione dei Piani di cui all'art. 4bis - comma 4 del Regolamento.

di disporre che la misura di sostegno prevista all'art. 181 comma 1 del D.L. n. 34 del 19.5.2020 possa essere estesa con separato atto anche alle librerie, previa verifica delle necessarie coperture finanziarie;

di autorizzare la Giunta a recepire ed applicare le eventuali modifiche alla disciplina dell'art. 181 del D.L. 34 del 19.5.2020 che dovessero intervenire in sede di conversione del provvedimento medesimo.